



TRIBUNALE DI RIMINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FALLIMENTARE

SENT. N. 25/08
CRON. N. 1698
REP. ESSENTE LAV.
RUOLO C.C. N. 37/08
R. IST. FALL. N. 35/08

Il Tribunale di Rimini riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

DOTT. ROSSELLA TALIA
DOTT. CARLA FAZZINI
DOTT. PATRIZIA FOIERA

PRESIDENTE
GIUDICE EST
GIUDICE

ha pronunciato la seguente

sentenza

- vista l'istanza presentata il:

21/03/2008 dal Sigg. POLICASTRO MARIO, FRANCESCHINI ROBERTO e
PIERANTONI SIMONE, tutti elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Michele Mongiello
in Rimini, Via Jano Plano n. 16;

perché sia dichiarato il fallimento della società "YANTRA S.R.L.", con sede in
Coriano (RN), Via Raibano n. 45 (C.F.: 01886470408).

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

premesso che "spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. In tal caso, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 218 del 1995, spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società." Cass., sez. un., n. 3368/2006;

rilevato che nel caso di specie il trasferimento all'estero appare fittizio, come risulta dalle circostanze indicate nel ricorso e in particolare: dal doc. 45 prodotto dai ricorrenti, proveniente dall'Ambasciata Italiana di Podgorica, attestante che nessuna società o ditta a nome Yantra srl è iscritta alla Camera di Commercio del Montenegro, dall'indicazione, quale nuova sede sociale, di

un indirizzo insufficiente, costituito dal nome di una città senza via e numero civico, dal riferimento allo stato Serbia-Montenegro in un momento successivo alla costituzione delle distinte Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

ritenuta pertanto esistente la giurisdizione;

rilevato che sussistono i presupposti, sia sostanziali che processuali, per la dichiarazione di fallimento, infatti:

- la società debitrice possiede i requisiti di imprenditorialità commerciale;
 - il ricorso risulta ritualmente notificato al legale rappresentante della società;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 1 L.F. risultando dal bilancio 2005 un attivo patrimoniale di €. 1.349.318,00 ed un valore di produzione di €. 562.902,00;
- sussiste lo stato di insolvenza, emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di plurime obbligazioni inadempite e l'incapacità del debitore di soddisfarle regolarmente.

Si dà atto della convocazione della società debitrice in Camera di Consiglio per l'udienza del 13/05/08, in cui nessuno è comparso per la società debitrice.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

P.Q.M.

dichiara il fallimento della società "YANTRA S.R.L.", con sede in Coriano (RN), Via Raibano n. 45 (C.F.: 01886470408), con attività di ingrosso materiali per edilizia.

Nomina Giudice Delegato per la procedura relativa la Dott.ssa Carla Fazzini e Curatore la Dott. Enrica Nanni con studio in Rimini, Via Di Duccio n. 8/B, tel. 0541/787476, fax 0541/902036, indirizzo e-mail enanni@partnerstudio.com.

Il curatore, nominato in dispositivo, è persona qualificata ai sensi dell'art. 28 L.F., lettera a), come risulta evidente dalla sua abilitazione professionale e dalla pregressa esperienza e collaborazione quale curatore in altre procedure concorsuali.

Ordina al legale rappresentante di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14 L.F..

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della data



d'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Stabilisce il giorno 11 luglio 2008 alle ore 11.00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto giudice delegato, nella sede di questo Tribunale.

Dispone che, a cura della cancelleria, siano eseguite tutte le formalità di cui all'art. 17 L.F..

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28, convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.

Rimini, 15 maggio 2008

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Carla Fazzini

IL CANCELLIERE C2

Dott.ssa Morona Camminati



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rossella Talia



TRIBUNALE DI RIMINI Deposito in Cancelleria #
21 MAG 2008
CANCELLIERE Dott.ssa Morona Camminati

